



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

CIRCOLARE

Università degli Studi di Messina

Prot. 37459

Del 11, 07, 2013

Tit/CI VII, 12 Interno/Esterno

CIRC. EST. 43/2013

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili delle Strutture Autonome
Alla Direzione dell'UNIME. Sport
Ai Presidente del CECUM
Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Responsabili delle Aree
Ai Responsabili dei Settori
Ai Capi Ufficio
Loro sedi

Oggetto: chiarimenti riguardanti l'inoltro al Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione delle richieste per il rilascio di consulenze, pareri o collaborazioni per gli adempimenti del D.L.vo 81/08.

Premesso che il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione diretto dall'Arch. Carmelo Savoca, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 81/08 e smi è una struttura alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro ed è collocata in Staff alla Direzione Generale.

Premesso che la stessa assolve esclusivamente i compiti previsti dall'art. 33 del D.L.vo 81/08 e smi, mentre è organo di consulenza del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Accertato che nel corso di questi ultimi tempi si è consolidata l'abitudine di richiedere interventi tecnici o pareri anche per argomenti non strettamente rientranti nelle competenze del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, si precisa quanto segue.

Le richieste riguardanti il rilascio di pareri, la programmazione di sopralluoghi e le collaborazioni per gli aggiornamenti dei DVR riferiti ai rischi specifici o altri interventi, indirizzate al Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, dai Responsabili delle Strutture (Dipartimenti,

Strutture Autonome, Direzioni Aree, Settori e Uffici) dovranno essere inoltrate direttamente al Datore di Lavoro o al Direttore Generale.

Quest'ultimo, disporrà l'iniziativa che il caso richiede affidando l'incarico, se di competenza, allo stesso Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione.

Rimangono nella piena e autonoma iniziativa del Servizio, tutte quelle attività di competenza dello stesso e tutte quelle iniziative legate alla redazione o aggiornamento dei DVR e dei Piani di Emergenza, compreso l'eventuale comunicazione al Datore di Lavoro dei risultati dei sopralluoghi, condotti sempre nell'ambito della redazione dei DVR.

Si ribadisce, che ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.L.vo 81/08 e smi, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, del citato D.L.vo in occasione *di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di modifiche sostanziali agli ambienti di lavoro che ne evidenzino la necessità.*

Poiché nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato nel termine di 90 giorni, se si tratta di nuova attività e nel termine di 30 giorni, se si tratta di rielaborazione, tutti i Responsabili delle strutture che intendono richiedere la collaborazione del Servizio, hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente al Datore di Lavoro tutte le informazioni e i documenti di rito necessari per la redazione del DVR e degli atti relativi.

Il Servizio su disposizione del Datore di Lavoro provvederà entro i termini sopra esposti alla redazione degli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco De Domenico)

IL Rettore
(Prof. Pietro Navarra)

Il Direttore del Servizio
(Dott. Arch. C. Savoca)